



COMUNE DI BERGEGGI

PROVINCIA DI SAVONA

Via De Mari 28 D
17028 Bergeggi
tel 019 25.7901
fax 019 92 41 215
C.F. e P. IVA: 00245250097
www.comune.bergoggi.gov.it

ORDINANZA

SINDACO

N. 16 DEL 21/05/2020

OGGETTO:

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID19. DISPOSIZIONI PER GLI UFFICI COMUNALI

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
- l'ordinanza del Ministero della Salute in data 21 febbraio 2020, recante indicazioni urgenti necessarie a fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge n. 13/2020, per quanto ancora applicabile;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati nel mese di marzo 2020, con i quali sono state definite ulteriori disposizioni attuative dei suddetti Decreti Legge, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute in data 20 marzo 2020, ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10.04.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26.04.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17.05.2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 12.03.2020 ad oggetto: "Approvazione indicazioni per il personale dipendente dell'ente in ottemperanza al Decreto Del Presidente del Consiglio Dei Ministri 11.03.2020";

VISTE le direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2020 e 3/2020;



Aree Protette Bergeggi



Parco Architettonico di Torre del Mare

RITENUTO di confermare le misure fino ad ora adottate al fine di ridurre, per quanto possibile, i rischi per la salute pubblica;

CONSIDERATO che le dimensioni del fenomeno epidemico e l'interessamento di più soggetti sul territorio provinciale rendono necessarie misure volte a garantire ogni azione possibile ed uniforme nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati dagli enti preposti;

APPURATA la necessità di procedere, per gli uffici comunali e in particolare per l'accesso dell'utenza agli stessi, ad individuare ulteriori misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus;

VISTO l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al sindaco la competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché agli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;

ORDINA

Che, a decorrere dalla data odierna e **fino al 31/07/2020** gli uffici comunali rispettino il normale orario di apertura al pubblico in vigore ad oggi, ma che, al fine di tutelare l'incolumità di tutti, la funzionalità dei pubblici servizi e la salute degli operatori addetti, l'accesso agli uffici comunali avvenga:

- prioritariamente tramite contatto telefonico o tramite email per tutte le pratiche che siano gestibili in via telematica;
- in subordine tramite accesso diretto agli uffici comunali, se possibile, previo appuntamento, ovvero nel rispetto degli orari di apertura al pubblico in vigore, secondo le disposizioni di prevenzione dal rischio del contagio impartite dagli uffici comunali

Gli utenti che si recheranno presso gli uffici comunali, dovranno essere muniti di propria mascherina.

Dovranno inoltre procedere alla disinfezione delle mani tramite i presidi sanitari messi a disposizione.

DISPONE

Che, il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, sul sito dell'Ente e ne venga data la massima informazione alla cittadinanza.

AVVERTE CHE

- ai sensi degli art. 21 bis e 21 ter della L. 241/90 il presente provvedimento acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile;
- il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'adozione delle previste sanzioni sino alla violazione all'art.650 del Codice Penale;
- contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;



Aree Protette Bergoggi



Parco Architettonico di Torre del Mare

- tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
ROBERTO ARBOSCELLO



Aree Protette Bergeggi



Parco Architettonico di Torre del Mare